



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 3

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 19 novembre 2025

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 14 novembre 2025, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Mario Burri	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo del 3/11/2025, pervenuto in data 4/11/2025, prot. n. 613, presentato dalla Rugby Parabiago SSDARL, in persona del Presidente e Legale Rappresentante *pro tempore* Sig. Giampiero Grimoldi, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Antonio Ghilardi, giusta procura in calce al reclamo, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 29 e 30 ottobre 2025, Comunicato A Elite Maschile/02/GS, pubblicato in data 30/10/2025, con cui in relazione alla gara di campionato di Serie A maschile disputata in data 26 ottobre 2025, Rugby Parabiago SSDARL vs Avezzano Rugby, ha sanzionato il Sig. Pietro Bettini, giocatore e tesserato della reclamante, con la squalifica di otto settimane (dal 27/10/2025 al 21/12/2025 compresi), di cui sei settimane per la violazione dell'art. 27/01, lett. I) (testata), del Regolamento di Giustizia, inasprita di due settimane per la circostanza aggravante di cui all'art. 27/02, lett. a), (circ. aggr. colpo alla testa), dello stesso Regolamento.

FATTO

Con il reclamo *de quo* la Rugby Parabiago SSDARL, in persona del Presidente e Legale Rappresentante *pro tempore*, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale in epigrafe sostenendo che il Sig. Pietro Bettini non avrebbe tenuto alcun comportamento violento, né inferto nell'occasione alcuna testata, in quanto era stato invece il giocatore dell'Avezzano Rugby ad avvicinarsi correndo verso lo stesso Bettini, per poi andare a contatto con la testa del medesimo, senza che questi avesse compiuto movimento alcuno.

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italoico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Veniva inoltre sostenuto dalla reclamante che il comportamento del Sig. Bettini, come sopra descritto, non sarebbe stato connotato da violenza e, comunque, non sussumibile nella fattispecie applicata di cui al disposto dell'art. 27, comma 1, lett. i), del Regolamento di Giustizia, aggravato dalla previsione di cui all'art. 27, comma 2, lett. a), ma eventualmente a quella di cui dell'art. 27, comma 1, lett. w), di detto Regolamento, che sanziona il commettere scorrettezze, ostruzione o interferenza nei confronti di un avversario mentre il pallone non è in gioco.

La società reclamante ha evidenziato, altresì, come la condotta del Sig. Bettini potesse anche essere *“valutata unitamente alla – pacifica – circostanza attenuante in cui era stata posta in essere, siccome, fra l'altro, connotata da unitarietà”*.

A sostegno delle proprie dichiarazioni e motivazioni, la stessa reclamante ha chiesto alla Corte di assumere ogni ulteriore informazione in ordine a quanto accaduto, nonché di chiedere al direttore di gara di inviare un supplemento di rapporto, o ancora di disporre la convocazione del medesimo a chiarimenti, nell'esercizio dei poteri di indagine consentiti alla Corte dall'art. 40, comma 3 e 4, del Regolamento di Giustizia.

Da ultimo, la società reclamante ha chiesto alla Corte di rideterminare la sanzione irrogata in quanto manifestamente eccessiva, non congrua e non equa, anche tenendo in considerazione i poteri di cui all'articolo 14 del Regolamento di Giustizia, e l'attenuante di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), dello stesso Regolamento.

Inoltre, in via istruttoria, era allegato al reclamo un video con le immagini dell'episodio sanzionato.

La difesa della Rugby Parabiago SSDARL, pertanto, ha concluso chiedendo, in parziale riforma della decisione impugnata, di rideterminare e ridurre al presofferto, al momento della decisione del reclamo, la sanzione della squalifica irrogata al Sig. Pietro Bettini e, in subordine, di rideterminare e ridurre alla misura del minimo edittale, ovvero ancora a quella ritenuta di giustizia, la sanzione della squalifica a carico dello stesso Bettini.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 11/11/2025, comunicata in pari data, ha fissato la camera di consiglio per il giorno 14 novembre 2025, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Alla camera di consiglio del 14 novembre 2025 erano presenti, per la società reclamante, collegati da remoto, l'Avv. Carlo Ghirardi ed il giocatore Sig. Pietro Bettini personalmente, e per la Procura Federale l'Avv. Fabio Pennisi.

L'Avv. Ghirardi illustrava il reclamo e insisteva per l'accoglimento.

Il Collegio, considerata la richiesta formulata nel reclamo dalla difesa della Rugby Parabiago SSDARL, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, riteneva di sentire sui fatti oggetto del reclamo l'arbitro della gara, Sig. Luca Bisetto, il quale forniva i chiarimenti richiesti, come precisati in parte motiva.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva come da separato dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni.

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine da un episodio avvenuto in seguito ad una ruck in cui il Sig. Pietro Bettini, giocatore e tesserato dell'odierna reclamante, avrebbe colpito un avversario con una testata alla fronte.

La Corte, in primo luogo, osserva che il caso di specie, visto e sanzionato dal direttore di gara, il quale lo ha riportato nel proprio referto, non rientra in nessuna delle ipotesi previste dall'art. 41 del Regolamento di Giustizia, che disciplina la cosiddetta "prova televisiva", e che consentono agli organi di giustizia di potere utilizzare ai fini della decisione le riprese filmate e, pertanto, il video prodotto dalla società reclamante è valutato inammissibile e non può essere esaminato.

Sempre preliminarmente, il Collegio ricorda che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R., il referto arbitrale, al pari di altre fonti di prova privilegiate del nostro ordinamento, ha efficacia di piena prova fino a querela di falso.

Il direttore di gara, Sig. Luca Bisetto, sui fatti oggetto di reclamo nel proprio referto ha scritto quanto segue: *"Al minuto 10, il giocatore n. 1 del Rugby Parabiago, identificato come Bettini Pietro, in seguito ad una ruck si è alzato e, puntando il giocatore avversario di fronte a sé, gli ha tirato una testata, colpendolo direttamente alla fronte. Ritengo l'azione completamente volontaria. Il giocatore è stato conseguentemente espulso con cartellino rosso".*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La Corte, considerata anche la richiesta della società reclamante ha ritenuto di sentire, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, lo stesso Sig. Bisetto, il quale ha fornito i chiarimenti su quanto avvenuto e circostanziato l'evento che ha determinato l'impugnata sanzione.

Il direttore di gara, in particolare, ha precisato che *“Ho visto il giocatore del Parabiago, il quale, a seguito di un raggruppamento, si è alzato e ha scagliato una testata in fronte al giocatore avversario, il quale, poi, è caduto a terra. Non ci sono segni di tagli o quant'altro tali che possano imputare una violenza di un livello esagerato, però quello che ho visto è che la testata è stata volontaria ed è stata cercata. Io ho riconosciuto l'atto volontario da parte del giocatore e ho riportato questo nel referto. Questo è il quanto di quello che ho visto”*.

Alla domanda se il giocatore colpito avesse partecipato alla ruck, lo stesso ha risposto: *“Non so dirlo al cento per cento, in questo momento, se il giocatore avversario avesse partecipato anche lui stesso alla contesa del breakdown; quello che ho identificato è che il giocatore del Parabiago ha cercato il giocatore avversario per compiere il gesto sanzionato. È difficile dire se durante il gioco un giocatore ha preso parte fin dall'inizio o se è arrivato alla fine. Ci sono stati un po' di spintonamenti... un parapiglia di qualche tipo... e questo giocatore, però, è andato lì e ha tirato questa testata in fronte all'avversario. Si sono detti qualcosa che non saprei, non ne ho la più pallida idea”*.

Dai chiarimenti forniti dal Sig. Bisetto, pertanto, risulta confermato l'episodio sanzionato e che, nel caso di specie, sia chiaro e inequivoco che il Sig. Bettini abbia colpito con una testata il volto del giocatore avversario, integrando in tal modo la fattispecie prevista dall'art. 27/01, lett. l), del Regolamento di Giustizia, con la circostanza aggravante specifica di cui all'art. 27/02, lett. a), dello stesso Regolamento.

Per quanto concerne la quantificazione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, non si può non osservare che detto Giudice abbia considerato come pena base la sanzione nel suo minimo edittale.

La conferma delle dinamiche dell'episodio oggetto del reclamo e l'analisi sopra svolta, inoltre, portano a ritenere corretta la sussunzione nella fattispecie astratta applicata dal Giudice



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Sportivo, con impossibilità di accogliere la dispiegata domanda subordinata e ricondurre la fattispecie concreta nella meno grave previsione di cui all'art. 27, comma 1, lett. w), del Regolamento di Giustizia, che sanziona il commettere scorrettezze, ostruzione o interferenza nei confronti di un avversario mentre il pallone non è in gioco, con la squalifica da una a otto settimane.

La Corte, pertanto, ritiene di corretta l'applicazione della norma oggetto di reclamo e, in ragione del potere discrezionale riconosciutogli dall'art. 14 del Regolamento di Giustizia, congrua la sanzione applicata al caso di specie.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 41, 11, 14, 27/1 lett. l) (testata), art. 27/2, lett. a), (circostanza aggravante colpo alla testa), del Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato con cui il Sig. Pietro Bettini, giocatore e tesserato della Rugby Parabiago SSDARL, è stato sanzionato con la squalifica di otto settimane (dal 27/10/2025 al 21/12/2025 compresi);
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 14 - 19 novembre 2025

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it